

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1091)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 3 maggio 1973 (V. Stampato n. 763)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(GIOIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

e col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 maggio 1973*

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1972 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare — nell'esercizio 1972 — i limiti di spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, dal perso-

nale dipendente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, rispettivamente, nella misura massima di lire 11.750 milioni e di lire 900 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1972, ammontante complessivamente a lire 12.650 milioni, si provvede: per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101, 108 e 111 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 rispettivamente per lire 9.000 milioni, per lire 1.250 milioni e per lire 1.500 milioni; per l'azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101, 103, 111 e 115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, rispettivamente per lire 350 milioni, per lire 350 milioni, per lire 100 milioni e per lire 100 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni di spesa entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.